

**DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA  
AREA STUDI E SALVAGUARDIA DELLE COMPETENZE NORMATIVE DELLA  
REGIONE – BIBLIOTECA GIURIDICA**

**SENTENZA C. COST. N. 244 DEL 24 GIUGNO 2005**

Impatto sulla ripartizione delle competenze  
Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI	<i>Legge della Regione Molise 8 luglio 2002, n.12 (Riordino e ridefinizione delle comunità montane)</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Art.17</i></li></ul>
MATERIA	<i>Disciplina delle comunità montane</i>
LIMITI VIOLATI	<i>Costituzione</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Artt. 3,5,97,114,117, secondo comma lettera p) e 123</i></li></ul>
GIUDICE RIMETTENTE	<i>TAR Molise</i>
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	<i>Regione Molise</i>

DECISIONE

**Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.17 della Legge della Regione Molise 8 luglio 2002, n.12.**

Per La Corte **deve ritenersi inconferente** il richiamo all'art. 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, **nella parte in cui prevede, tra l'altro, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato la materia relativa alla "legislazione elettorale" e agli "organi di governo"**. Ciò in quanto la citata disposizione fa espresso riferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane e **l'indicazione deve ritenersi tassativa**. Da qui la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, **rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione**.

Allo stesso **modo inconferente deve ritenersi il riferimento**, contenuto nell'ordinanza di rimessione, all'art. 114 della Costituzione, **non contemplando quest'ultimo le Comunità montane tra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto**.

La Corte ha pertanto ravvisato la legittimità della previsione con legge regionale di un potere regionale di controllo sostitutivo sulle Comunità montane.

**La Corte ha inoltre ritenuto non in contrasto con i principi di ragionevolezza (art.3) ed autonomia (art.5) la previsione di un controllo sostitutivo regionale sugli organi della Comunità montana, subordinato alla previsione tassativa di cause che oggettivamente impediscano all'ente di poter svolgere le funzioni allo stesso demandate.**

**Sotto altro aspetto, rientra nella discrezionalità del legislatore regionale l'affidamento di tale funzione ad un organo monocratico anziché collegiale, rilevante essendo soltanto la circostanza che debba trattarsi di un organo politico della Regione.**

Non fondata è, infine, la doglianza relativa alla mancata previsione della **consultazione**, ad opera della Regione, dei Comuni facenti parte della Comunità montana, in forza di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 123 della Costituzione, prima dell'adozione del provvedimento di commissariamento.

la Corte ha ritenuto non necessaria la previsione di meccanismi di preventiva consultazione dei Comuni interessati, in quanto il carattere oggettivo degli eventi cui la norma si riferisce è sufficiente a **giustificare l'adozione dell'atto di controllo sostitutivo, attesa la sostanziale ininfluenza di una preventiva fase di contraddittorio con i Comuni stessi**.

IMPATTO SULLA  
RIPARTIZIONE  
DELLE COMPETENZE  
NORMATIVE

Per la Corte, la disciplina delle Comunità montane è materia che rientra nella competenza residuale delle Regioni.